



**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**



**REGOLAMENTO DI ACCESSO E FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI  
TRASPORTO SCOLASTICO**

**ART. 1  
OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni che abitano nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e che frequentano le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° grado residenti in zone che, in relazione alle distanze e agli orari dei normali mezzi pubblici di trasporto, non consentono la possibilità di una frequenza regolare.

Il servizio di trasporto scolastico è finalizzato ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio. Il servizio di trasporto scolastico collettivo è da considerarsi servizio di pubblica utilità. Pertanto non può essere né interrotto, né sospeso se non per cause di forza maggiore. Per questo motivo esso assume ogni caratteristica definita dal D.P.C.M. del 27\01\1994 relativa a "Principi sull'erogazione di servizi pubblici". Inoltre esso è da considerarsi come servizio pubblico essenziale, ai sensi della L. 146 del 12\06\1990.

**ART. 2  
DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio è rivolto agli alunni:

- a) che frequentano le scuole dell'infanzia;
- b) che frequentano le scuole primarie;
- c) che hanno difficoltà a raggiungere con mezzi propri la sede scolastica territorialmente più vicina alla propria abitazione.

Il servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative e le risorse economiche, può essere esteso agli alunni delle scuole secondarie di 2° grado residenti in località non servite dai mezzi pubblici o in località particolarmente distanti dalle fermate.

**ART. 3  
REQUISITI**

Il requisito per l'accesso al servizio sono così definiti:

- residenza o dal domicilio dell'alunno/a nel territorio in uno dei Comuni dell'Unione,
- l'iscrizione con regolare frequenza in una delle scuole del territorio;



**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**



- dalla particolare distanza dell'abitazione dal plesso scolastico in relazione all'articolazione determinata dai Poli Territoriali.

Resta inteso che il servizio di trasporto scolastico verrà erogato prevedendo che l'organizzazione sia articolata in relazione alla residenza o domicilio e frequenza nell'Istituto scolastico del Comune di residenza.

**ART. 4  
CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO**

Il servizio è gestito direttamente dall'Unione o mediante affidamento a terzi. L'Unione provvede, con periodiche procedure ad evidenza pubblica e coerenti con le vigenti disposizioni normative, ad individuare ditte idonee alla gestione del servizio, sia dal punto di vista delle competenze tecniche, della dotazione di mezzi, dal punto di vista della comprovata affidabilità ed esperienza del personale adibito al servizio quotidiano.

Attraverso il servizio viene garantito, a tutti gli iscritti, il percorso casa-scuola e viceversa per l'intera durata del calendario scolastico e tenuto conto delle articolazioni del tempo scuola e dei punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa.

**ART. 5  
ISCRIZIONE AL SERVIZIO**

L'accesso al servizio comporta una formale richiesta di iscrizione al servizio stesso da parte dei genitori o dei tutori dei minori, mirante a identificare in modo completo sia i diretti fruitori del servizio, sia gli adulti che assumono l'obbligo di partecipazione al costo del servizio medesimo.

Le modalità di raccolta e gestione delle iscrizioni per l'accesso al servizio, in quanto atti di natura gestionale, sono individuati e resi noti dagli uffici dei Poli territoriali competenti e costituiscono adempimenti obbligatori per i genitori o tutori dei minori iscritti.

La compilazione del modulo d'iscrizione comporterà la sottoscrizione per presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente Regolamento e più specificatamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di salita e di discesa dai mezzi ed al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

Chi intende usufruire del servizio dovrà compilare un'apposita richiesta di adesione da presentare all'Ufficio del Polo territoriale competente entro il 30 giugno di ogni anno al fine di permettere una corretta programmazione.

Le adesioni pervenute dopo il 30 giugno potranno esse accolte, purché non comportino sostanziali modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, in relazione all'articolazione organizzativa delle tratte dei servizi programmate.

**ART.6  
RITIRO DAL SERVIZIO**



**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**



Eventuali disdette dal servizio di trasporto scolastico, per documentate necessità, dovranno essere comunicate in forma scritta e consegnate all'ufficio del Polo territoriale di riferimento. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa già versata.

**ART. 7  
PIANO ANNUALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO**

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato in riferimento alla scuola territorialmente più vicina alla propria abitazione. In base alle domande di iscrizione pervenute, verificate ed accolte viene predisposto entro il 31 agosto di ogni anno un piano annuale di trasporto scolastico con l'indicazione delle fermate, dei punti di raccolta e degli orari previsti nel rispetto di quelli scolastici.

I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.

La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo.

I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate dai servizi competenti dell'Unione, fermo restando che:

- non potranno essere percorse strade private;
- non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
- non potranno essere previste fermate che secondo il codice della strada siano ritenute in luoghi pericolosi.

L'Unione, anche nel corso dell'anno scolastico, per comprovate necessità e convenienze di funzionalità del servizio, potrà modificare i percorsi e i punti di raccolta dandone puntuale ed adeguata comunicazione alle famiglie. Modifiche agli itinerari e fermate per esigenze straordinarie di viabilità (lavori stradali, impraticabilità temporanea per eventi atmosferici o imprevedibili) saranno comunicate ai genitori/tutori o delegati ed alla scuola di riferimento nei tempi più ravvicinati possibili. A tal fine in sede di formalizzazione della richiesta di trasporto dovrà essere comunicato un idoneo tempestivo recapito telefonico/mail.

**ART. 8  
ACCOMPAGNAMENTO E SICUREZZA**

Il servizio di accompagnamento sui pulmini è previsto esclusivamente per i bambini della scuola materna (giusta Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 art.2 comma 1). La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus, affinché gli stessi rispettino le normali regole di civismo (ordine, rispetto, silenzio). Inoltre l'accompagnatore cura le operazioni di salita e discesa dei bambini ed il loro accompagnamento fino al cancello/portone d'entrata dell'Istituto scolastico, laddove subentra la responsabilità di vigilanza dell'Istituto stesso.



**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**



**ART. 9  
RESPONSABILITÀ DEI GENITORI/TUTORI**

All'inizio dell'anno scolastico l'Unione, comunica alle famiglie l'orario di transito dello scuolabus nei punti di raccolta dove un genitore, o un suo delegato, dovrà attendere il pulmino e vigilare sulla loro salita sullo scuolabus e sul ritorno degli alunni alle loro abitazioni all'orario stabilito. E'obbligatoria la presenza alla fermata per almeno 10 minuti prima e dopo l'orario previsto. Qualora il genitore/tutore ritenga il proprio figlio idoneo ad andare autonomamente dall'abitazione al punto di raccolta e viceversa, dovrà al momento dell'iscrizione, rilasciare all'Unione, o al soggetto gestore del servizio, un'apposita autorizzazione scritta con la quale solleva l'Unione da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti e successivi alla salita e discesa dallo scuolabus. Tale possibilità è esclusa per i bambini delle scuole dell'infanzia.

Nel caso che nessuno sia presente alla fermata e non vi sia preventiva autorizzazione di cui sopra, l'alunno dovrà restare sullo scuolabus sino al termine del servizio e quindi sarà consegnato alla Polizia Municipale per i conseguenti adempimenti di legge.

**ART. 10  
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI**

L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

Gli alunni all'interno dei mezzi di trasporto dovranno osservare un corretto comportamento:

- a) è vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento;
- b) alzarsi solo ad automezzo fermo;
- c) non disturbare i compagni di viaggio e l'autista;
- d) usare un linguaggio conveniente;
- e) mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista e dall'assistente ove presente.

Per chi si comporta in modo non conforme alle regole di comportamento, l'Unione adotterà i seguenti provvedimenti, rendendo nota la situazione alle famiglie:

- a) richiamo verbale dell'alunno;
- b) avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
- c) sospensione dall'utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione definitiva senza rimborso della tariffa versata.

Gli alunni non devono, inoltre, danneggiare le vetture e provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione. Tutti i danni e i guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli aventi la responsabilità genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno.



**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**



È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi. L'Unione è sollevata da ogni responsabilità per eventuali accadimenti che si dovessero verificare, a carico dell'utente (inteso come soggetto attivo e passivo rispetto all'evento), prima della salita sul mezzo di trasporto scolastico o dopo la discesa dallo stesso.

**ART. 11  
COSTO DEL SERVIZIO E PAGAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNI  
DELL'UTENTE**

Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta dell'Unione con apposito atto deliberativo.

Con la formalizzazione dell'iscrizione al servizio, il genitore o chi esercita la potestà genitoriale sull'alunno, assume nel contempo sotto la propria responsabilità quanto segue:

- a) di aver preso visione ed accettato le tariffe e le modalità applicative adottate di anno in anno dall'Unione
- b) di impegnarsi a rispettare il contenuto del presente regolamento e di accettare tutte le condizioni e le modalità stabilite per l'effettuazione del servizio stesso.

**ART. 12  
MANCATO PAGAMENTO**

In caso di ritardato pagamento, gli utenti inadempienti saranno sollecitati con un avviso scritto. In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti dal sollecito, si avvieranno le procedure di riscossione coattiva previste dalle normative di riferimento.

Il mancato pagamento del servizio potrà comportare la sospensione dello stesso e, in difetto di regolarizzazione delle pendenze pregresse, potrà comportare l'impossibilità di usufruire del servizio stesso nell'anno successivo.

**ART. 13  
TUTELA DELLA PRIVACY**

Il servizio è realizzato nell'osservanza del trattamento dei dati dei ragazzi iscritti, anche sensibili, per i soli scopi strettamente connessi alla attivazione e alla gestione del traposto scolastico, assicurando in ogni caso l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016).

**ART. 14  
PUBBLICITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Unione, all'indirizzo: <http://www.unioneappennino.re.it>, sezione "Atti e Regolamenti", esso sarà inoltre reso



**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO**



disponibile sui siti istituzionali dei Comuni dell'Unione e presso le Segreterie delle Istituzioni scolastiche del territorio dell'Unione.

**ART. 15  
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Montana.

**ART.16  
DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.